

**SCHEMA DI CONTRATTO****VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI CIPPATO NELLA FORESTA DEMANIALE DI VALZANCA****OGGETTO DELLA VENDITA**

1. L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (di seguito Agenzia) intende vendere a corpo materiale legnoso destinato alla produzione di cippato, derivante da utilizzazioni forestali pregresse effettuate presso la foresta demaniale.
2. Il materiale si compone di ramaglie, cimali e porzioni di tronchi di scarsa qualità, non classificabili come legname da opera.

QUANTIFICAZIONE DEL MATERIALE

1. La quantificazione del volume posto in vendita è il risultato di una **stima** dimensionale dei cumuli di materiale, ottenendo un volume espresso in metri steri.
2. Allo scopo di favorire una corretta delineazione dell'offerta, l'Agenzia allega una tabella riassuntiva contenente la geolocalizzazione dei singoli cumuli, il quantitativo e la descrizione sommaria del materiale. Ad ogni cumulo di materiale corrisponde una fotografia, quale strumento oggettivo di valutazione del valore.

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLA VENDITA

| | Foreste demaniali Valzanca | Valore |
|---|--|-----------------|
| 1 | Volume presunto di vendita (metri steri) | 500,00 |
| 2 | Valore complessivo d'asta, soggetto a rialzo a base d'asta (€), IVA esclusa (*). | 2.470,00 |
| 3 | Valore complessivo d'asta (€), IVA compresa | 3.013,40 |

(*) L'ufficio Tecnico e gestionale dispone di una tabella empirica di conversione tra le diverse unità di misura che costituisce il riferimento della presente vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Presentando l'offerta la ditta accetta l'acquisto di tutto il materiale oggetto di vendita, anche se in eccesso o difetto rispetto alle stime indicate.
2. Non vi è garanzia qualitativa e non sono ammessi reclami per difetti o rese. Nel legname potrebbe riscontrarsi la presenza di schegge ferrose o altri corpi estranei di cui l'Agenzia non risponde dei danni conseguenti.
3. Durante il periodo individuato per lo svolgimento dei lavori, l'Agenzia, previa richiesta scritta, potrà consentire a titolo gratuito il deposito temporaneo del materiale, per svolgere in sicurezza le operazioni di cippatura; scaduti i termini si applicherà specifica penale. L'accatastamento del materiale da biomassa dovrà essere eseguito a regola d'arte garantendo la stabilità dei cumuli di nuova formazione.
4. Il materiale non sarà oggetto di misurazione finale, in quanto venduto a corpo.
5. L'Agenzia provvederà a redigere Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26, D.Lgs 81/08, nel caso in cui propri cantieri interferissero con le operazioni di asporto e cippatura del materiale da biomassa.

MODALITA' E TEMPI DI ASPORTO DEL MATERIALE

1. Le attività di asporto del materiale dovranno concludersi entro 45 giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del contratto.

2. Per eventi straordinari e imprevedibili o per particolari condizioni meteorologiche potrà essere disposta la sospensione dei lavori con l'interruzione del conteggio dei giorni utili per portare a termine la lavorazione. La richiesta di sospensione potrà essere proposta dall'acquirente o imposta direttamente dall'Agenzia provvedendo a riformulare il nuovo termine dei lavori. Allo scadere del termine, l'eventuale richieste di proroga presentate dall'acquirente, saranno valutate dall'Agenzia riservandosi la possibilità di concederla o meno.
3. In ogni caso, per ogni attività di asporto, entro il giorno lavorativo precedente al ritiro sarà dato preavviso alla Stazione Forestale Demaniale di competenza.
4. L'acquirente si impegna a comunicare tempestivamente alla Committenza qualsiasi difficoltà o avvenimento intervenuto in cantiere che possano essere la causa di modifiche al contratto.

PAGAMENTI, PENALI, CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Il materiale in vendita sarà oggetto di pagamento anticipato, sul totale della somma aggiudicata, da effettuarsi entro 20 giorni dalla stipula del contratto. Il pagamento segue la procedura prevista dal sistema PagoPA (nodo nazionale dei pagamenti elettronici) e quindi l'Agenzia trasmetterà all'acquirente specifico IUV (Identificativo Unico di Versamento).
2. La fatturazione nei confronti dell'acquirente verrà emessa con data del pagamento.
3. Eventuali spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, imposte, tasse ed IVA sono da aggiungere al prezzo di aggiudicazione, restano a carico dell'acquirente.
4. Qualora l'acquirente ometta il pagamento nei tempi di cui al comma 1), l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere per inadempimento il contratto, restando libera nei confronti dello stesso come da paragrafo " clausole contrattuali e controversie".
5. Nel caso di materiale legnoso aggiudicato, non asportato entro i termini previsti, si applicherà un corrispettivo giornaliero in denaro, per l'uso del suolo pubblico, pari a 30,00 €/giorno (trenta/00). Dopo il termine fissato per l'asporto, eventuali spostamenti del materiale, ritenuti necessari dall'Agenzia, saranno affidati a ditta esterna ed il relativo importo verrà addebitato all'acquirente.
6. Nel caso in cui l'impresa arrecasse un danno, dovrà darne immediata notizia all'Agenzia che, valutata la gravità dell'accaduto, concorderà un termine per l'intervento di ripristino che resta a totale carico dello stesso. Qualora l'Agenzia rinvenga un danno e dalla circostanza dei fatti risulti la volontà del responsabile di nascondere o omettere l'accaduto l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto.
7. Recesso dal contratto. Nel caso la Ditta comunichi la volontà di recedere dal contratto di vendita, l'Agenzia potrà valutare la determinazione di un adeguato rimborso forfettario, pari al 10% dell'importo di contratto, per gli eventuali danni economici subiti conseguenti alla rinuncia.

SICUREZZA

1. L'acquirente dichiara di assumersi e trasferire alle imprese da esso incaricate per l'espletamento dei lavori, tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali ed alla copertura del rischio per infortunio dei propri dipendenti a cui applicano le norme per il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di settore, nonché i relativi contratti provinciali/regionali.
2. L'acquirente dichiara di rispettare il contenuto del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai rischi specifici propri e delle imprese da esso incaricate per l'espletamento dei lavori. La gestione della sicurezza di cantiere ed il suo coordinamento tra i soggetti coinvolti sarà a carico dell'acquirente. Pertanto quest'ultimo solleva l'Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
3. In caso di interferenza con attività condotte dall'Agenzia, anche tramite ditte terze, la stessa si impegna a gestire le interferenze anche attraverso la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)

1. L'acquirente si impegna, ad osservare le disposizioni di legge vigenti durante il periodo di validità del contratto e in particolare, al momento di ingresso in cantiere o nei luoghi di lavoro dell'Agenzia o in caso di contatto con personale dipendente dell'Agenzia, a rispettare tutte le indicazioni, anche verbali, che saranno fornite dall'Agenzia stessa riguardo le modalità operative adottate, per contenere le possibilità di contagio da COVID-19 (Coronavirus).

CLAUSOLE CONTRATTUALI E CONTROVERSIE

1. L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali si riserva la facoltà (prevista all'art. 1456 del Codice Civile), di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per inadempimento, nel caso in cui vengano rilevate una o più delle seguenti condizioni:

- pervenga, a carico dell'acquirente, una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori o di ogni altro soggetto coinvolto nei lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- sia intervenuta, nei confronti dell'acquirente e, la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- si rilevino comportamenti dell'acquirente che costituiscano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori; in tal caso, l'Amministrazione diffiderà con lettera raccomandata ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro un termine preciso e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione unilaterale del contratto nonché alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni derivanti dalle inosservanze contestate;
- in caso di fallimento;
- in caso di mancato pagamento entro i termini di 10 giorni;
- ritardi superiori a **30 giorni naturali oltre il termine accordato** per la conclusione dei lavori;

Qualora l'Agenzia intenda avvalersi della facoltà di risolvere per inadempimento, invita per iscritto ad adempiere entro un congruo termine. Decorso il termine senza che l'acquirente abbia adempiuto, il contratto si intende risolto di diritto. Resta salvo il diritto dell'Agenzia di agire nei confronti dello stesso per il risarcimento dei danni.

L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali ha la facoltà di recedere dal contratto di vendita, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra Agenzia ed acquirente in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, verranno deferite al giudizio di tre arbitri da scegliersi di comune accordo, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria. Per l'arbitrato valgono le norme del Codice di procedura civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

CERTIFICAZIONE E CLAUSOLE AMBIENTALI

1. L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali possiede un proprio Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza sviluppato sulla base della norma UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. L'impresa boschiva si impegna pertanto a rispettare tutte le normative in materia ambientale finalizzate a contenere entro limiti compatibili gli impatti su suolo, soprassuolo, acqua, atmosfera e biosfera e soprattutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. La politica di ambiente e sicurezza dell'Agenzia è visionabile al seguente link:

www.forestedemateriali.provincia.tn.it/agenzia/certificazioni.

3. Clausole ambientali standard UNI EN ISO 14001:2015. La Ditta si impegna quindi ad assicurare un comportamento responsabile adottando tutte le precauzioni atte ad evitare incidenti di tipo ambientale. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) per evitare lo sversamento accidentale di oli e carburanti, i contenitori di combustibile dovranno essere riposti su apposite vasche di contenimento di volume adeguato, da utilizzare sia in fase di trasporto che in cantiere. Le operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici qualora riguardi olii o qualsiasi materia inquinante dovranno essere trattate nel rispetto della normativa vigente e comunque adoperando una vasca che permetta di evitare la diffusione nell'ambiente.

b) in caso di sversamento accidentale di sostanze o prodotti pericolosi dovrà essere avvisato immediatamente il direttore dei lavori, anche tramite il personale della stazione forestale demaniale. Se la contaminazione interessa solo suolo forestale questo andrà prontamente rimosso e depositato in sacchi gestiti poi come rifiuto;

d) ottemperare alle normative vigenti in materia di prelievo trasporto e deposito di carburanti mediante recipienti mobili e sfusi (v. L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e s.m.).

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. L'acquirente, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo/della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. Ai sensi della delibera 83/2019 "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 della Provincia autonoma di Trento", trova

applicazione al presente rapporto il Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 in base al quale l'acquirente si impegna, ai sensi dell'art. 2, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'acquirente dichiara di aver preso completa visione e piena conoscenza del codice di comportamento al seguente link:

[https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it//archiviofile/consiglioprovinciatn/](https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it//archiviofile/consiglioprovinciatn/Disposizioni_generali/Atti_generali/atti_amministrativi_generali/2018/2019/Allegato%20N1%29%20COD.%20DI%20COMP.pdf)

[Disposizioni_generali/Atti_generali/atti_amministrativi_generali/2018/2019/Allegato](https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it//archiviofile/consiglioprovinciatn/Disposizioni_generali/Atti_generali/atti_amministrativi_generali/2018/2019/Allegato%20N1%29%20COD.%20DI%20COMP.pdf)

[%20N1%29%20COD.%20DI%20COMP.pdf](https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it//archiviofile/consiglioprovinciatn/Disposizioni_generali/Atti_generali/atti_amministrativi_generali/2018/2019/Allegato%20N1%29%20COD.%20DI%20COMP.pdf)

L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC prot. 384752/3.5/2016 dd. 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. L'acquirente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.